

Corresponsabilità per gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro negli appalti

di Daniele Campo

Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 626/1994, da un lato, e del d.lgs. 494/1996, dall'altro, non esisteva, nell'ordinamento giuridico, una normativa organica, che avesse ad oggetto la regolamentazione della corresponsabilità per violazione degli obblighi prevenzionistici in materia di sicurezza del lavoro, in caso di appalto. In questo studio si analizzano l'evoluzione normativa e le maggiori criticità sul tema della sicurezza negli appalti.

Fatta eccezione per talune disposizioni, la disciplina sulla corresponsabilità in materia di sicurezza del lavoro in caso di appalto era essenzialmente affidata alla giurisprudenza, che attribuiva, salve talune eccezioni, tutte le relative responsabilità all'appaltatore o al subappaltatore, in quanto datore di lavoro, esonerando, in linea di principio, il committente.

Gli atti normativi richiamati, in attuazione di alcune direttive comunitarie (tra cui la 89/391/Cee e la 92/57/Cee), finalizzate ad armonizzare gli standard di sicurezza sui luoghi di lavoro tra i vari Paesi europei, hanno operato una vera e propria "inversione di rotta", in quanto, oggi, il sistema delle prescrizioni antinfortunistiche, rispetto al passato, prevede una più pregnante ed effettiva forma di corresponsabilità tra appaltatore e committente.

Nel seguito, daremo atto dell'evoluzione della normativa sulla corresponsabilità per violazione degli obblighi prevenzionistici in materia di sicurezza del lavoro in caso di appalto, alla luce di recenti atti normativi ed in prospettiva di alcuni probabili sviluppi futuri.

Introduzione

L'appalto, giusta art. 1655 c.c., è il contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso corrispettivo in danaro.

L'appaltatore costituisce una figura giuridica assimilabile sostanzialmente a quella dell'imprenditore di cui all'art. 2082 c.c.

Egli, infatti, gestisce l'attività materiale ed il personale a proprio rischio ed organizza, con una certa autonomia, i mezzi e gli uomini necessari per realizzare l'opera assegnata.

In quanto datore di lavoro, l'appaltatore risulta diretto destinatario delle norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

Per questo motivo, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 626/1994 e del d.lgs. 494/1996, in materia di sicurezza e igiene del lavoro in ipotesi di appalto, vigeva il principio generale secondo cui, salve talune eccezioni, di cui si dirà in seguito, l'appaltatore, in quanto datore di lavoro, era titolare dei poteri relativi l'adempimento del dovere di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, assumendo il rischio inerente all'esecuzione dei lavori, nonché la responsabilità di organizzare, in proprio, il cantiere.

Questi, infatti, si caratterizza, nei rapporti con il committente, per una spiccata indipendenza, con la conseguenza che, così come autonomamente provvede all'esecuzione dell'opera, allo stesso modo, in quanto datore di lavoro, è tenuto ad adempiere all'obbligazione di sicurezza.

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it